

Codice DB1408

D.D. 27 ottobre 2014, n. 2925

Autorizzazione idraulica n. 1488 per la realizzazione di difese spondali lungo il rio Valmanera in localita' Valmanera, in Comune di Asti. Richiedente: Sig.ra Amerio Floriana.

Con nota ns. prot. n° 43852 del 28/08/2014, la sig.ra Amerio Floriana (omissis), ha presentato istanza di rilascio della autorizzazione idraulica per la realizzazione di una doppia fila di difese spondali del rio Valmanera nel tratto immediatamente a monte di un ponticello di proprietà, in località Valmanera in Comune di Asti.

I lavori consistono nella costruzione di gabbionate rispettivamente della lunghezza di ml 10,00 circa in sponda dx in corrispondenza del mappale n. 503 del fg 25 di Asti e della lunghezza di ml 15,00 circa in sponda sx, in corrispondenza dei mappali n. 501, 521, 533 del fg 28 di Asti, entrambe con altezza variabile da tre a quattro file di gabbioni. I lavori consistono inoltre nel ripristino delle aree manomesse dagli scavi, nella riprofilatura e nel ripristino della sezione idraulica del corso d'acqua nel tratto a monte delle opere.

Poiché le opere e i lavori interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 80, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Cavoto Bruno con studio tecnico in Asti, via Provenzale n° 6 ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, per 15 giorni consecutivi, presso il Comune di Asti, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 14/10/2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valmanera, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le gabbionate dovranno essere realizzate usando materiali lapidei con caratteristiche granulometriche e peso specifico tali da garantire l'efficienza dell'opera;
- le gabbionate dovranno essere riempite con accuratezza utilizzando pezzature di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza dei vuoti;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa).
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle gabbionate, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione.
- si dovranno adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, come segnalato nella nota n. 91281 in data 29/09/2014 dell' Ufficio Caccia, Pesca, e Tartufi – Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti.

Le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della proprietà della Sig.ra Amerio Floriana. Si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della suddetta e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la sig.ra Amerio Floriana (omissis), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono alla richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 e dell' art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno